



## **Titolo**

MEZZI DI PROVA – ART. 50, COMMA 3, CGS – AMPI POTERI DI INDAGINE E DI ACCERTAMENTO – ONERE DELLA PROVA – PROVE SONO ACQUISITE ANCHE SU INIZIATIVA DEL GIUDICE – PRINCIPIO INQUISITORIO LATO SENSU

## **Descrizione**

Il processo sportivo è retto lato sensu dal principio inquisitorio (CFA S.U. n. 105-2020/2021) e le prove sono acquisite anche su iniziativa del giudice che ha poteri di ricerca autonomi delle fonti materiali di prova e dei fatti ritenuti rilevanti e che può e deve accertare qual è effettivamente la verità (ovviamente di carattere processuale), al di là di quanto indicato dalle parti. In definitiva, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 110/CFA/2022-2023/E

## **Presidente**

Ida Raiola

## **Relatore**

Marco Stigliano Messuti

## **Riferimenti normativi**

art. 50, comma 3, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0110 CFA del 30 maggio 2023 (Giudizio di rinvio CONI/Juventus S.p.A. e altri)**